## UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

L'indicazione delle "specifiche funzioni" nei bandi per il reclutamento dei professori universitari

Il presente contributo trae spunto dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5050/2018, cha chiarisce la portata della disposizione contenuta nell'art. 18 della Legge n. 240/2010 secondo cui il primo dei criteri che i regolamenti di ateneo e i bandi devono rispettare è la pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale.

Il contenzioso generatosi sull'interpretazione e l'applicazione della disposizione attiene alla portata della possibilità di indicare un "profilo" ma esclusivamente mediante l'indicazione di <u>uno o più SSD</u> e di indicare inoltre le "specifiche funzioni" che il vincitore andrà a svolgere dopo la nomina. Secondo la giurisprudenza, mentre i criteri generali di valutazione indicati dai bandi sono volti ad apprezzare il profilo scientifico-didattico del candidato in un determinato SC, la "tipologia di impegno didattico e scientifico" indica invece il tipo di insegnamento e di contributo che verrà in concreto richiesto al vincitore. Conseguentemente non è illogico che la prova didattica da sostenere in una determinata procedura concorsuale risulti correlata alla specificazione delle funzioni operata dal bando¹ (Cfr. Tar Veneto, sent. n. 1266/2015).

Il valore selettivo delle "specifiche funzioni" è stato ritenuto nullo. Il "profilo" è dalla norma, seppur nella sua asciutta formulazione, tenuto distinto dalle "informazioni" sulle specifiche funzioni che il professore andrà a svolgere, che proprio in quanto informazioni, al pari di quelle relative ai diritti e ai doveri nonchè al relativo trattamento economico e previdenziale, sono funzionali a far conoscere al candidato tali elementi, al fine di orientare la scelta di partecipare o meno alla procedura, ma non possono avere alcun rilievo, invece, nel momento valutativo che deve essere improntato alla ricerca del migliore candidato in relazione al SC individuato. Una conferma del necessario ed esclusivo riferimento al SSD si rinviene nell'art. 15 della L. 240/2010 ai sensi del quale i settori scientifico-disciplinari sono utilizzati, tra l'altro, in relazione a quanto previsto dall'art. 18 della medesima legge (Cfr. Tar Lombardia, Milano, sent. n. 830/2016²). Altre sentenze di questo orientamento sono seguite nel tempo (Cfr. Tar Toscana, sent. n. 1284/2018 e tar Lombardia, sent. n. 994/2018)

Di diverso avviso si pongono due sentenze del Tar Abruzzo secondo cui laddove il bando stabilisce che la valutazione dei titoli debba essere finalizzata ad individuare il candidato più qualificato a svolgere le "funzioni didattico scientifiche" indicate nell'art. 1, pertanto i lavori

Codau – Ufficio studi pag. 1 di 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Bando riportava le "informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni" che il chiamato andrà a svolgere alla voce "tipologia di impegno didattico e scientifico.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In altri termini il disposto delle disposizioni legislativo è chiaro nel vincolare le Università, in sede di procedure per la chiamata dei professori, a specificare il settore concorsuale e un eventuale profilo "esclusivamente" tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, non potendosi ammettere la specificazione attraverso ulteriori elementi che limitino la platea degli aventi titolo.

della commissione (giudizi individuali – giudizi collegiali - eventuale valutazione comparativa) devono essere condotti alla luce di tale criterio di selezione (Cfr. Tar. Abruzzo, sent. n. 194/2017 e n. 233/2017<sup>3</sup>).

La sentenza in commento, l'unica di secondo grado sulla questione, chiarisce che le specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a), della legge n. 240/2010) e non coincidono con quelle del SSD da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato SSD, cosicché rileva il SC nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Il dato informativo delle "specifiche funzioni" non può e non deve vincolare la successiva attività valutativa, la quale è, per dato normativo e relativa ratio, legata esclusivamente al SSD individuato.

La Commissione ha infatti il compito di valutare i candidati in relazione al SC e SSD messo a concorso. Tale valutazione è rimessa esclusivamente alla Commissione, che esprime un "giudizio qualitativo" sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, attinente all'ampia sfera della discrezionalità tecnica. Il Consiglio di Dipartimento, deputato a proporre la chiamata del vincitore al Consiglio di amministrazione, svolge un ruolo da esercitarsi in un ambito diverso da quello, proprio delle Commissioni giudicatrici, riguardante le valutazioni sulla competenza scientifica dei candidati, in coerenza con il posto messo a concorso<sup>4</sup>.

Codau – Ufficio studi pag. 2 di 2

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Emerge dalle norme del bando di concorso che la valutazione era finalizzata ad individuare il candidato più qualificato a svolgere le "specifiche" funzioni didattico scientifiche indicate nell'art. 1, sicché i lavori della commissione dovevano essere necessariamente condotti alla luce di tale criterio di selezione. Dato l'univoco tenore delle richiamate previsioni, va cioè condivisa la deduzione della ricorrente secondo cui la commissione era chiamata a individuare non il candidato maggiormente qualificato nel settore MED/28, ma quello che, nell'ambito di tale settore, fosse risultato maggiormente qualificato a svolgere le specifiche funzioni didattico-scientifiche indicate dall'art. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tar Lombardia, Milano, sent. n. 1410/2018 secondo cui nell'articolato procedimento per la chiamata di professori universitari la proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento non può prescindere dalla fase precedente, "governata" dalla Commissione giudicatrice, di cui occorre tener conto al fine di assicurare il rispetto dei principi di adeguata e convincente motivazione, oggettività, trasparenza, continuità e coerenza procedimentale, utilità ed economicità del procedimento amministrativo (Tar Trento, sent. n. 373/2013). In altri termini, la determinazione del Consiglio di Dipartimento circa la proposta (al Consiglio di Amministrazione) di chiamata del vincitore non può ignorare le risultanze della fase precedente, quanto alla valutazione della competenza scientifica dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione, in relazione al posto messo a concorso (Tar Milano sent. n. 1250/2015).